

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI MILANO

SEZIONE 11

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------|-----------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | CELLETTI | SANDRO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | MAFFEI | GIUSEPPE | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | BOTTERI | GIACOMO LORENZO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. ~~2222~~/14
depositato il 05/12/2014

- avverso la sentenza n. ~~2222~~/3/14 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di PAVIA
proposto dall'ufficio: AGENTE DI RISCOSSIONE PAVIA EQUITALIA NORD S.P.A.
difeso da:

controparti:

L. ~~2222~~ F. ~~2222~~

difeso da:

difeso da:

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0792013 ~~2222~~ 2000 IRPEF-ALIQUOTE 2007
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 0792013 ~~2222~~ 2000 IRPEF-ALTRO 2007

REG.GENERALE

N° ~~2222~~/14

UDIENZA DEL

08/05/2015 ore 10:00

SENTENZA

N°

3966/2015

PRONUNCIATA IL:

8/05/2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

18/09/2015

Il Segretario

Quano



Alla sig. L. [REDACTED] F. [REDACTED] veniva notificata la cartella di pagamento n. 07920136 [REDACTED] 2000, emessa da Equitalia Nord spa per complessive € 4.903,16.

La cartella di pagamento conseguiva al controllo automatizzato, ex art. 36 bis DPR 600/73, operato dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Pavia, sul reddito dichiarato, con la dichiarazione dei redditi UNICO/2008, per l'anno 2007 ai fini IRPEF, Addizionali ed accessori

Avverso la richiesta di pagamento, la contribuente, proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di PAVIA eccependo:

1)-la "GIURIDICA INESISTENZA DELLA CARTELLA" per vizio di notifica, in quanto non risultava nessuna attività di intermediazione da parte di un soggetto notificatore abilitato, in violazione dell'art. 26 del DPR 602/73 e degli artt. 137 e seg. Cpc.

2)-la decadenza del controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/73;

3)-la mancanza di motivazione della cartella di pagamento.

Concludeva chiedendo l'annullamento dell'impugnata cartella di pagamento.

Il ricorso veniva radicato solamente nei confronti dell'Agente di Riscossione (Equitalia Nord spa), il quale si costituiva in giudizio sostenendo la correttezza del proprio operato ed eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in relazione:

-alle contestazioni della L. [REDACTED] verso gli atti propri dall'Agenzia delle Entrate;

il-al merito, degli stessi, quale l'eccezione avversaria di vizio di motivazione, di validità della notificazione a mezzo posta, di legittimità dell'atto impugnato in relazione all'Istituto della decadenza ex art. 25 DPR 602/73.

La Commissione Tributaria Provinciale di Pavia, con sentenza n. 203, pronunciata il 10.04.2014 e depositata il 10.04.2014, accoglieva il ricorso per due ragioni:

a)-la prima su quanto eccepito in merito alla notifica della cartella di pagamento oltre il termine di decadenza previsto dall'art. 25, del DPR n. 602/73 a carico del Concessionario;

b)-la seconda ragione sulla lamentata carenza di motivazione della stessa cartella di pagamento.

Avverso detta sentenza Equitalia Nord spa proponeva

appello sostenendo la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alle contestazioni avversarie relative:

i-agli atti posti a presupposto delle cartelle di pagamento;

ii-al merito e alle vicende delle pretese;

iii-all'iscrizione a ruolo delle stesse "pretese"

Equitalia Nord spa osservava che:

1)-l'Agente della riscossione riceve i ruoli formati e resi definitivi dagli Enti Impositori ex art. 12 DPR 602/73 ed è carente di legittimazione passiva circa la sussistenza e quantificazione delle "pretese" e al "merito" ed alle "vicende" delle stesse pretese tributarie.

2)-nella fattispecie, il ruolo era stato reso "esecutivo" dall'Ufficio in data 28.05.2013;

3)-Equitalia Nord spa aveva tempestivamente notificato la cartella di pagamento alla L. [REDACTED] F. [REDACTED] in data 12.07.2013;

4)-la decadenza prospettata dalla L. [REDACTED] F. [REDACTED] e fatta propria dai primi Giudici nella sentenza appellata, si sarebbe verificata in data **31 dicembre 2012** quando il ruolo non era stato ancora emesso e quindi in un periodo nel quale Equitalia Nord spa era del tutto estranea al caso in discussione.

Ciò premesso, Equitalia Nord spa, osservava che:

a)-il Giudice di primo grado doveva rilevare, ex officio, l'omessa integrazione di contraddittorio necessario con l'Ente Impositore, dichiarando inammissibile il ricorso della L. [REDACTED] F. [REDACTED] o, in subordine, onerare la parte ricorrente all'integrazione del contraddittorio necessario;

b)-l'Agente della Riscossione non aveva alcun potere discrezionale e di vaglio del "ruolo", essendo obbligato, ai sensi dell'art. 25 e seguenti DPR 602/73, ad emettere e notificare la cartella di pagamento a seguito della consegna del "ruolo";

c)-l'Agente della Riscossione, comunque, non avrebbe potuto esimersi dal notificare la cartella di pagamento sub iudice, tenuto conto che lo stesso Agente, ai sensi dell'art. 2, comma 2, DM 321/99, è autorizzato a non porre in riscossione le "quote" iscritte a ruolo solo se il "ruolo" è privo almeno di uno dei dati elencati dall'art. 1, comma 1 del citato DM 321 del 3 settembre 1999;

d)-il primo Giudice, nell'omettere l'integrazione di contraddittorio con l'Ente Impositore, in relazione all'Istituto della "decadenza", era incorso in violazione di legge;

e)-il primo Giudice, ai sensi dell'art. 101 cpc doveva ritenere inammissibile il ricorso o, in subordine, disporre l'integrazione del contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate di Pavia.

f)-la sussistenza della decadenza ex art. 25 DPR 602/73 non poteva essere vagliata, in mancanza di contraddittorio con l'Ente impositore, unico soggetto legittimato a contro dedurre in relazione alla tipologia di accertamento, alla attività impositiva, al termine applicabile con riferimento all'istituto decadenza ex art. 25, DPR 602/73, in quanto non si era verificata alcuna "decadenza" in relazione all'attività svolta dall'Agente di Riscossione. Equitalia Nord spa concludeva giudicando ingiusta la condanna al pagamento delle spese di giudizio, ritenendo di avere correttamente operato. La sig. ~~FOZZO~~ ~~L. FOZZO~~, visto l'atto di appello del Concessionario, deduceva l'inammissibilità dell'appello:

1)-per la mancata contestazione di tutti punti della sentenza (formazione del giudicato);

2)-la mancata specificità del motivo del gravame.

Ribadiva le proprie lamentele:

a)-sulla giuridica inesistenza della cartella di pagamento per mancata redazione della relata di notifica e la mancata abilitazione del notificatore;

b)-sul fatto che l'invio della cartella esattoriale alla ricorrente era avvenuto ben oltre il termine decadenziale, stabilito dall'art. 25, DPR 602/73, per la c.d. liquidazione automatica prevista dall'art. 36 bis DPR 600/73.

Concludeva chiedendo di dichiarare inammissibile l'appello principale e, di conseguenza, di rigettare l'appello proposto da Equitalia Nord spa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dispone che il Concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi, per le somme che risultano dovute a seguito della liquidazione eseguita ai sensi dell'art. 36 bis, D.P.R. 600/73.

Nel caso di specie, la DU per l'anno 2007, il termine ultimo per la notifica, da parte di Equitalia, era quindi il 31 dicembre 2011, mentre risulta che l'atto qui impugnato sia stato notificato il 15.07.2013 e quindi tardivamente.

La notifica tardiva della cartella di pagamento non è un vizio proprio di quest'ultima, tale da giustificare la legittimazione passiva esclusiva del Concessionario della riscossione.

La legittimazione passiva spetta, invece, all'Ente titolare del credito tributario e non già al Concessionario. Quest'ultimo, se destinatario del ricorso tributario, ha l'onere imperativo di chiamare in giudizio l'Ente creditore.

In fatti, l'art. 39 del D.Lgs. 13 aprile 1999 n. 112, dispone che il Concessionario, nelle liti promosse contro di lui, che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'Ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite.

Alla luce di tale norma il Giudice di primo grado non era tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio in quanto non è configurabile, nel nostro caso, un litisconsorzio necessario.

I motivi di appello proposti da Equitalia risultano, pertanto, infondati.

P.Q.M.

Visti gli artt. 59 e 15 del D.Lgs. n. 546/1992;

di Equitalia-Nord **RESPINGE**

l'appello dell'Ufficio, confermando la sentenza impugnata.

Spese processuali compensate.

Milano, 08.05.2015

IL RELATORE

IL PRESIDENTE



Visti gli atti d'ufficio, si certifica, ai sensi dell'art. 124 disp. att. C.P.C., che avverso la sentenza n. 3966/2015 pronunciata in data 8-5-15 dalla sezione 11 di questa Commissione e depositata in data 18-9-15 all'attualità non è stata proposta impugnazione ex art. 327 C.P.C. né istanza di revocazione ex art. 395 C.P.C. Si rilascia a richiesta del sig. L. F.

Milano
27 GEN. 2016

IL SEGRETARIO
Il Funzionario
(S. Galina)